



g. 30732

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** PresidenteGaetano **BERRETTA** GiudicePia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30732** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 3.9.2024 nei confronti di:

**GRIVA Vassiliki**, nata a Mandra d'Attica (Grecia) il 24.09.1966, residente in Pavia, via Cristoforo Colombo n. 7 sc. B, CF: GRVVSL66P64Z115I, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Marega (pec: andrea.marega@legalmail.it), Mariagrazia Romeo, (pec: mariagrazia.romeo@venezia.pecavvocati.it) e Tiziana Katia Fiorella (pec: [tiziana.fiorella@milano.pecavvocati.it](mailto:tiziana.fiorella@milano.pecavvocati.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ughi e Nunziante in Milano, via Borgogna n. 8, per delega allegata alla comparsa di risposta.

**VISTO** l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.**UDITI** nell'udienza pubblica del 12.2.2025 con l'assistenza del

Segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico Ministero Selene Francesca Lupacchino, gli avvocati Francesco De Filippis per delega dell'avv. Tiziana Katia Fiorella, Andrea Marega e Mariagrazia Romeo per la convenuta, data per letta la relazione di causa, con il consenso delle parti, per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

Ritenuto in

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 3.9.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Vassiliki Griva al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di un danno patrimoniale di € 11.379,20 in favore dell'ASST Mantova e di € 167.447,08 in favore di ASST Brianza.

La *notitia damni* è costituita dall'informativa con la quale la Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Alessandria, ha comunicato alla Procura contabile l'esito degli accertamenti svolti nei confronti di alcuni medici pediatri, in servizio presso strutture ospedaliere pubbliche, concernenti attività incompatibili con lo *status* di dirigente medico in rapporto esclusivo e comunque non preventivamente autorizzate dall'amministrazione.

Dalle indagini svolte dalla Procura è risultato quanto segue.

La dott. Vassiliki Griva dal 16.05.2019 al 15.12.2019 ha prestato servizio presso l'ASST di Mantova, con la qualifica di "Dirigente

Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Pediatria”, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in regime di esclusività, con assegnazione presso l’Ospedale di Asola. Dal 16.12.2019 al 15.12.2020 ha, poi, prestato servizio presso l’ASST di Vimercate (ora “ASST della Brianza”) con la qualifica di “Dirigente Medico nella disciplina Pediatrica”, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in regime di esclusività, con assegnazione presso il P.O. di Carate Brianza, contratto prorogato fino al 15.12.2022.

Nonostante il rapporto di esclusività la convenuta, titolare di partita Iva fin dal 18.6.2013 e fin dal 2017 socia della Pediacoop, società cooperativa appaltatrice di servizi di assistenza medico specialistica presso molteplici presidi ospedalieri, nel periodo 16.05.2019 – 15.12.2022 ha svolto gli incarichi di medico pediatra presso strutture sanitarie con le quali la stessa cooperativa aveva stipulato contratti d’appalto, elencati in atto di citazione, percependo compensi per complessivi € 178.826,28.

I compensi ricevuti, secondo la Procura, sarebbero indebiti, in quanto relativi ad attività incompatibile e non preventivamente autorizzata e costituirebbero danno erariale, non essendo stati riversati all’amministrazione di appartenenza. Pertanto, la Procura, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha notificato alla dott. Vassiliki Griva l’invito a dedurre.

La presunta responsabile ha presentato le controdeduzioni

chiedendo l'audizione personale, che si è svolta il 14.06.2024.

Non ritenendo le difese della dott. Vassiliki Griva idonee a superare i motivi di addebito, la Procura, dopo aver integrato l'istruttoria, ha depositato l'atto di citazione.

L'attore pubblico, premessa la sussistenza della competenza territoriale della Corte adita conseguente al rapporto di servizio intercorrente fra la dott.ssa Griva e le aziende sociosanitarie lombarde, ha sostenuto che la condotta della convenuta è illecita in quanto la stessa, avendo optato per il regime a tempo pieno ed esclusivo con l'ASST Mantova e l'ASST Vimercate, non avrebbe potuto svolgere attività libero professionale presso altre strutture sanitarie per conto di Pediacoop, in ragione del divieto di cui all'art. 60 DPR 3/1957. L'attività, comunque, non è stata autorizzata, in violazione dell'art. 53, co.7, del d.lgs. n.165/2001 e i compensi non sono stati riversati all'amministrazione, come previsto dall'art. 7 bis stessa legge.

L'elemento soggettivo, secondo la Procura è il dolo, essendo stata la violazione compiuta per utile personale in presenza di norme chiare e note alla convenuta e, pertanto, cosciente e volontaria.

Il danno, quantificato in € 178.826,28 è pari ai compensi percepiti dalla convenuta e non riversati all'ASST Mantova e all'ASST Vimercate, importi che sono dovuti all'amministrazione di appartenenza, sia nel caso in cui tale attività venga configurata come incompatibile, sia nel caso in cui essa sia configurata come attività non preventivamente autorizzata ex art. 53, comma 7,

d.lgs. n. 165/2001.

La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22.1.2025 con il patrocinio degli avvocati Andrea Marega, Mariagrazia Romeo e Tiziana Katia Fiorella.

La convenuta ha sostenuto di non essere stata a conoscenza della, contestata, illiceità della propria condotta in quanto:

- l'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957 dispone espressamente che il divieto per l'impiegato pubblico di esercitare il commercio, l'industria, o la libera professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro non si applica nei casi di società cooperative.

Sarebbe assente, pertanto, l'elemento soggettivo tanto che la stessa ASL Alessandria aveva chiesto pareri legali allo studio legale Cavallo Perin per verificare l'illegittimità della condotta in questione.

- la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione sarebbe superata dalla corrispondenza con le medesime strutture che attesta che queste ultime erano perfettamente a conoscenza dei turni di lavoro svolti dalla Griva per conto della Pediacoop, circostanza che la convenuta non ha mai occultato alle strutture ospedaliere le quali, a loro volta, nulla avrebbero mai eccepito, generando così nella convenuta un legittimo affidamento sulla liceità della propria condotta.

- tale legittimo affidamento sarebbe avvalorato dall'aver ricevuto delle e-mail da cui si evinceva che la struttura ospedaliera presso

cui lavorava era pienamente a conoscenza del fatto che essa svolgeva in parallelo anche prestazioni per la Pediacoop. Si trattava, inoltre, di prassi consolidata nel settore già da anni, per cui non aveva motivo di dubitare della legittimità della propria condotta. Anche la Pediacoop pur essendo a conoscenza degli incarichi di pubblico impiego della dott.ssa Griva, non ha eccettuato alcun possibile pregiudizio, né ha adottato conseguenti provvedimenti.

- la buona fede e l'assenza di dolo e colpa grave da parte della convenuta sarebbero ulteriormente confermati dal fatto che la stessa, dopo aver saputo della possibile illegittimità della propria condotta, l'ha cessata immediatamente, assumendo dal 1.4.2023 l'incarico di dirigente medico dell'ASST Brianza senza vincolo di esclusività.

La convenuta ha contestato di aver disperso le proprie energie ai danni delle strutture sanitarie in quanto il periodo oggetto di indagine, compreso fra il 16.5.2019 ed il 15.12.2022, è stato in gran parte interessato dalla pandemia da Covid-19, con le note ripercussioni sull'organizzazione degli ospedali.

In subordine ha contestato il *quantum* del risarcimento richiesto dalla Procura in quanto nell'annotazione della Guardia di Finanza di Alessandria il presunto danno erariale è stato quantificato in complessivi € 163.246,87, e non in € 178.826,28, come indicato dalla Procura.

Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, la

riduzione della pretesa in applicazione del potere riduttivo ex art. 52 R.D. n. 1214/1934.

All'udienza del 12.2.2025 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

Il giudizio concerne il danno che la convenuta, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, in regime di esclusività, avrebbe causato all'Amministrazione per avere svolto, quale socia della Pediacoop, società cooperativa appaltatrice di servizi di assistenza medico specialistica presso molteplici presidi ospedalieri, incarichi di medico pediatra presso strutture sanitarie con le quali la stessa cooperativa aveva stipulato contratti d'appalto, senza autorizzazione e senza aver riversato i compensi all'amministrazione di appartenenza.

In assenza di questioni preliminari si può passare direttamente all'esame del merito.

1. E' incontestato che la convenuta, in servizio dal 16.05.2019 al 15.12.2019 presso l'ASST di Mantova e dal 16.12.2019 al 15.12.2020 presso l'ASST di Vimercate, contratto quest'ultimo prorogato fino al 15.12.2022, in regime di esclusività, fosse contemporaneamente socia della Pediacoop e titolare di partita Iva e che, quale socia della predetta cooperativa, abbia svolto i numerosi incarichi di pediatra, elencati in atto di citazione, presso le strutture sanitarie con le quali la cooperativa aveva

stipulato contratti di appalto, senza autorizzazione e senza provvedere al riversamento dei relativi compensi all'amministrazione stessa, come previsto dall'art. 53, commi 7 e 7 bis, D.lgs 165/2001.

Secondo la Procura tale attività sarebbe incompatibile ai sensi dell'art. 60 DPR 3/1957 il quale dispone che: "*L' impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente*" disposizione ribadita dall'art. 53, comma 1, D.Lgs 165/2001.

Per il personale medico l'esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione viene richiamata negli artt. 4, comma 7, L. 412/1991 e 1, comma 5, L. 662/1996. Tale esclusività può venir meno, per il personale sanitario, soltanto qualora il medico abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, che consente di svolgere attività libero professionale c.d. *extramuraria*, ai sensi dell'art. 15 *quater*, comma 4, Dlgs 502/1992. In regime di esclusiva i medici possono svolgere incarichi *extra* istituzionali solo se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D,Lgs 165/2001.

Nel caso di specie, non avendo esercitato l'opzione per l'attività *extramuraria*, la dott. Griva, dirigente medico, era pacificamente legata all'Amministrazione dal vincolo di esclusività (artt. 15

*quater e quinquies D.lgs 502/1992) e, altrettanto pacificamente, non ha mai chiesto l'autorizzazione a svolgere attività per la cooperativa.*

*La convenuta ha sostenuto che l'incompatibilità non sarebbe assoluta invocando l'applicazione dell'art. 61 DPR 3/1957 il quale stabilisce che: "il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative" e una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che: "L'art. 61 ha escluso l'incompatibilità assoluta prevista per gli incarichi conferiti dalle società con fine di lucro nel caso delle società cooperative.... Si rientra, dunque, nel campo di applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - che richiama la n. 412 del 1991." (Cass. 11.4.2024 n. 9801) e, in particolare, dell'art. 53, comma 7, stesso decreto. Secondo la citata sentenza, infatti, l'esclusione dell'operatività dell'art. 60 DPR 3/1957 "non esclude che il lavoratore debba chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale al datore di lavoro". Secondo la tesi della convenuta, quindi, l'attività svolta per la cooperativa sarebbe stata non autorizzata, ma autorizzabile e non assolutamente incompatibile.*

*Secondo la Procura, invece, la deroga di cui all'art. 61 si riferirebbe alle sole cariche sociali e non anche all'attività svolta quale socio lavoratore, così come affermato da una più risalente sentenza della Corte di cassazione stessa.*

*Osserva il Collegio che l'art. 61 prevede una deroga*

all'incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 con riferimento alle cariche assunte nelle cooperative in quanto aventi fini diversi dallo scopo di lucro, almeno in senso stretto. La deroga si collega al divieto di cui all'art. 60 di assumere cariche nelle società con scopo di lucro, quale corollario del divieto di esercizio di attività commerciali o industriali. Non pare al Collegio che la deroga possa estendersi anche alle prestazioni lavorative perché, se così fosse e si dovesse applicare l'art. 61 nel caso di prestazioni professionali svolte a favore delle cooperative, i divieti posti dagli artt. 4, comma 7, L. 412/1991 e 1, comma 5, L. 662/1996 verrebbero facilmente vanificati e i sanitari con vincolo di esclusiva potrebbero liberamente svolgere attività *extramoenia* sotto il cappello della cooperativa. Tale è proprio il caso oggetto di giudizio nel quale, di fatto, la convenuta ha svolto attività libero professionale *extramoenia* presso le ASST che richiedevano alla cooperativa la copertura di turni, pur essendo legata all'amministrazione da un vincolo di esclusività, fattispecie che rientra nell'art. 60 "*L' impiegato non può esercitare ...alcuna professione*". Trattasi, quindi di attività assolutamente incompatibile e non autorizzabile.

Tale conclusione trova conferma anche in quanto previsto dall'art. 3 *quater* d.l. 21.9.2021 n. 127 (conv. in l. 19.11.2021 n. 165 e s.m.i.) il quale stabilisce che le incompatibilità di cui all' art. 4, comma 7, l. 30 dicembre 1991 n. 412, e all'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 non si applicano, fino al 31.12.2025,

agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 l. 1° febbraio 2006 n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità. Anche in tal caso, peraltro, gli incarichi sono soggetti alla previa autorizzazione. Così disponendo il legislatore, nell'ambito della legislazione emergenziale del periodo della pandemia COVID, ha declassato per tali sanitari l'incompatibilità da assoluta a relativa, ferma restando per tutto il personale non compreso in tale categoria, tra cui la dott. Griva, il regime generale delle incompatibilità.

Tuttavia, se anche così non fosse, e l'attività non fosse incompatibile ai sensi dell'art. 60, l'attività svolta dalla convenuta sarebbe, comunque, illecita in quanto non autorizzata.

3. L'elemento soggettivo è il dolo. Oltre alle norme di legge che disciplinano la sua professione, che la convenuta era tenuta a conoscere, era vigente il "*Regolamento in materia di incarichi ed attività extraistituzionali a norma dell'art.53 del dl.gvo 165/2001*" e s.m., adottato dall'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate il 12.1.2015. Nulla conta che, come sostiene la convenuta, i regolamenti non le siano stati comunicati in quanto è dovere del dipendente informarsi e conoscere le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Le norme violate dalla dott. Griva, oltretutto, sono quelle di base, elementari che non presentano difficoltà di interpretazione, ossia, semplicemente, il divieto di svolgere attività libero professionale in regime di esclusività.

La corrispondenza intercorsa tra le strutture che dimostrerebbe, secondo la convenuta, che l'amministrazione era perfettamente a conoscenza delle attività svolte dalla dott. Griva e dei turni svolti a favore della Pediacoop può forse aver fondato nella dott. Griva la convinzione dell'impunità, non certo l'affidamento sulla liceità della propria condotta. Né si potrebbe ipotizzare una sorta di consenso tacito dell'amministrazione, essendo questo escluso dalle norme di legge e di regolamento che impongono che le attività extraistituzionali siano autorizzate con provvedimento espresso e motivato, avente forma scritta, che l'ente adotta a seguito del procedimento volto a stabilire l'assenza di conflitti di interesse e la compatibilità di fatto dell'impegno lavorativo assunto con le esigenze dell'amministrazione. L'autorizzazione non ammette equipollenti e, infatti, la giurisprudenza costantemente afferma che l'autorizzazione non può essere orale, tacita, per *facta concludentia* e che la sua mancanza non può nemmeno essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la necessità di verificare "*ex ante*" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali (Cass. 10.10.2022 n. 29348; Cass. 18.6.2020 n. 11811; Corte conti, sez. II app., 31.1.2024 n. 33; Il app., 8.7.2022 n. 305).

Peraltro, come puntualmente evidenziato dalla Procura, i servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni, e quindi a valutare la liceità delle attività extraistituzionali del personale, e quelli addetti alla gestione dei rapporti con i fornitori che hanno avuto

rapporti con la Pediacoop, sono diversi. L'illecito, quindi, è stato commesso con coscienza e volontà per procurarsi un vantaggio personale, approfittando della difficoltà, se non dell'impossibilità dell'amministrazione di scoprire le attività della propria dipendente.

4. Anche dal punto di vista del danno, la quantificazione non cambia sia che si voglia qualificare l'attività della convenuta come assolutamente incompatibile sia che la si consideri relativamente incompatibile ma non autorizzata.

Questa Sezione, pur consapevole che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 1/2025/QM hanno affermato che *“L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”*, ritiene di dare continuità al proprio consolidato indirizzo in merito alla quantificazione del risarcimento del danno.

Questa Sezione ha, infatti, sempre affermato che l'ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all'amministrazione di quanto percepito, previsto dall'art. 53,

comma 7, D.Lgs 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:

*“-risulta coerente con un’interpretazione dell’art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.*

*· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.53, comma 7 per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (sez.*

*Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3;16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27). Lo stesso art. 3 quater, d.l. 21.9.2021 n. 127, di cui sopra si è detto, prevede, con norma eccezionale e per un limitato periodo di tempo, il regime autorizzatorio, con le relative responsabilità in caso di inadempimento, per attività che sono e*

restano assolutamente incompatibili per la normativa generale e che torneranno ad essere, salvo proroghe, assolutamente incompatibili una volta scaduto il termine per il quale la deroga è prevista.

L'attività illecita ha quindi determinato, da un lato, l'obbligo di riversare i compensi percepiti per l'attività *extra moenia* incompatibile in applicazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, dall'altro l'omissione del versamento del compenso indebitamente percepito da parte del dipendente costituisce, per espressa previsione normativa, ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 53, comma 7 *bis*, d.lgs 165/2001).

5. Venendo all'importo del danno, la convenuta ha eccepito l'erroneità della sua quantificazione da parte della Procura in quanto la somma oggetto di domanda (€ 178.826,28) è diversa da quella indicata dalla Guardia di Finanza (€ 163.246,87). La Procura ha chiarito che la differenza dipende dal fatto che sui compensi percepiti dalla convenuta nel 2022 è stata aggiunta la ritenuta d'acconto che l'attore pubblico ha considerato parte del danno.

Il Collegio ritiene, invece, dando continuità al proprio più recente orientamento, che il danno debba essere quantificato al netto delle imposte per i motivi già ampiamente illustrati da svariate pronunce di questa Sezione (tra le ultime: 26.10.2023 n. 18; 20.11.2023 n. 199) che, *ex art.17* delle norme di attuazione al

c.g.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili, per netto intendendosi, nella fattispecie, gli importi versati alla convenuta dopo la deduzione della ritenuta d'acconto. La rideterminazione del danno riguarda soltanto l'anno 2022 perché in precedenza la convenuta era in regime forfettario per cui le operazioni non erano soggette ad Iva e a ritenuta d'acconto, come risulta dalle relative ricevute,

Pertanto, rideterminato il danno per il 2022 in € 62.713,67 il totale complessivo dovuto dalla convenuta è pari a € 163.246,87 di cui € 11.379,20 a favore della ASST di Mantova e € 151.867,67 a favore della ASST Brianza. Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dalla fine di ogni anno alla data della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

6. La domanda di esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 non può essere accolta trattandosi di fattispecie illecita connotata da dolo.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

**CONDANNA** la convenuta Vassiliki Griva a corrispondere la

somma complessiva di € 163.246,87 di cui € 11.379,20 a favore della ASST di Mantova e € 151.867,67 a favore della ASST Brianza oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e interessi legali come da motivazione.

Pone a carico della convenuta soccombente le spese di giudizio che liquida in € 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 12.2.2025 e 18.3.2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l' 11/04/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente